

## Saurer Intelligent Technology AG

### CONDIZIONI GENERALI per la FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

(sulla base di ORGALIME S 2000)

#### PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in cui le parti accetteranno le stesse per iscritto o con altra modalità. Ove le Condizioni Generali si applichino ad uno specifico contratto, le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere accettate per iscritto. L'oggetto/gli oggetti da fornirsi ai sensi delle presenti Condizioni Generali si designano qui di seguito con il termine Prodotto. Laddove nelle presenti Condizioni Generali si adotti l'espressione "per iscritto", essa starà a significare "mediante documento sottoscritto dalle parti", oppure "mediante lettera, fax, posta elettronica" e "attraverso eventuali altri mezzi che siano stati concordati fra le parti".

#### INFORMAZIONE SUL PRODOTTO

2. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi, siano essi informato elettronico o in altro formato, sono vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento in seno al contratto.

#### DISEGNI E DESCRIZIONI

3. Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione trasmessi da una parte all'altra parte, anteriormente o successivamente alla formazione del contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette. Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni tecniche che una delle parti riceva non si potrà, senza il consenso dell'altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano stati forniti. Ne sono vietati l'uso, la copiatura, la riproduzione, nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, senza il consenso della parte fornitrice.
4. Il Fornitore dovrà fornire gratuitamente le informazioni ed i disegni necessari all'Acquirente per la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del Prodotto. Tali informazioni e disegni saranno forniti nel numero di copie concordato e comunque dovrà essere fornita almeno una copia di ciascuno. Il Fornitore non ha l'obbligo di fornire disegni industriali relativi al Prodotto o alle parti di ricambio.

#### CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

5. Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata in base agli INCOTERMS in vigore al momento della formazione del contratto. Se non viene concordata alcuna condizione specifica, la consegna sarà Franco Fabbrica. Ove, nel caso di consegna Franco Fabbrica, il Fornitore si impegni su richiesta dell'Acquirente a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore.

#### TEMPI DI CONSEGNA. RITARDO

6. Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere dal momento in cui il contratto è stipulato, tutte le formalità sono state esperite, i pagamenti dovuti alla formazione del contratto sono stati corrisposti, ogni eventuale garanzia è stata fornita ed ogni altra precondizione è stata rispettata.
7. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all'Acquirente per iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna.
8. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 34 o ad un atto od omissione da parte dell'Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole dalla 16 alla 37, ovvero ogni altra causa od omissione non attribuibile al Fornitore, i tempi di consegna si protrarranno per un periodo considerato congruo in relazione alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.
9. Se il Prodotto conviene consegnato alla data di consegna (secondo la definizione data dalle Clausole 6 e 8), l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla data nella quale avrebbe dovuto aver luogo la consegna. La liquidazione dei danni sarà esigibile nella misura dello 0,5 per cento del prezzo di acquisto calcolato per ogni settimana piena di ritardo. La liquidazione dei danni non dovrà eccedere il 5 per cento del prezzo di acquisto. Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la liquidazione dei danni sarà calcolata su quella parte del Prodotto che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l'avevano destinata. I danni sono liquidabili dietro richiesta scritta dell'Acquirente, tuttavia non prima che la consegna sia terminata o il contratto sia stato rescisso ai sensi della Clausola 10.
10. Se il ritardo nella consegna è tale a determinare il diritto dell'Acquirente alla liquidazione dei danni nella misura massima, ai sensi della Clausola 9, e se il Prodotto non è stato ancora consegnato, l'Acquirente potrà richiedere per iscritto che la

consegna avvenga entro un congruo termine definitivo. Se il Fornitore non provvede alla consegna entro questo termine definitivo e se ciò non è dovuto a circostanze imputabili alla responsabilità del Fornitore, l'Acquirente avrà in tal caso la facoltà di rescindere il contratto, notificando ciò per iscritto, in relazione a quella parte del Prodotto che, per effetto della mancata consegna da parte del Fornitore, non può utilizzarsi ai fini cui le parti lo avevano destinato. Se l'Acquirente rescinde il contratto egli avrà diritto al risarcimento della perdita subita in conseguenza del ritardo del Fornitore. Il completo risarcimento, comprendente la liquidazione dei danni da corrispondersi ai sensi della Clausola 9, non dovrà eccedere il 10 per cento di quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione al quale il contratto viene rescisso. L'Acquirente avrà inoltre il diritto di rescindere il contratto notificando ciò per iscritto al Fornitore, se dalle circostanze si evince che si verificherà un ritardo nella consegna il quale, ai sensi della Clausola 9, darebbe all'Acquirente diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura. Nel caso in cui la rescissione avvenga per questa ragione, l'Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni nella massima misura, nonché al risarcimento ai sensi del terzo comma della Clausola 10.

11. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 9 e la rescissione del contratto con limitato risarcimento prevista dalla Clausola 10 sono le uniche misure correttive disponibili all'Acquirente in caso di ritardo da parte del Fornitore. Non potrà essere avanzata nessun'altra pretesa nei confronti del Fornitore a causa di tale ritardo se da parte di quest'ultimo non sussiste responsabilità per violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali oppure dolo o colpa grave. Nelle presenti Condizioni Generali per negligenza grave si intende un atto od un'omissione che comportino il fatto di non aver tenuto opportunamente considerazione la possibilità di serie conseguenze, il cui verificarsi sarebbe normalmente in grado di prevedere un fornitore coscienzioso, oppure il deliberato disinteresse verso le possibili conseguenze di un tale atto od omissione.
12. Se l'Acquirente prevede di non essere in grado di attaccare la consegna del Prodotto alla data di consegna, egli dovrà immediatamente notificare ciò al Fornitore per iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento in cui sarà in grado di accettare la consegna. Se l'Acquirente non accetta la consegna alla data di consegna, egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di acquisto divenuto esigibile alla consegna, come se la consegna avesse avuto luogo. Il Fornitore provvederà all'immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare a spese dell'Acquirente il prodotto, ove l'Acquirente lo richieda.
13. Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte dell'Acquirente non sia dovuta ad una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 34, il Fornitore avrà facoltà di richiedere con preavviso scritto all'Acquirente che la consegna sia effettuata entro un congruo termine definitivo. Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità del Fornitore, l'Acquirente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà rescindere per intero o parzialmente il contratto notificando ciò per iscritto. Il Fornitore avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa dell'inadempimento dell'Acquirente. Il risarcimento non dovrà eccedere quella parte del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione alla quale il contratto viene rescisso.

## **PAGAMENTO**

14. Salvo quanto diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà corrisposto per un terzo al momento della formazione del contratto e per un terzo alla notifica da parte del Fornitore all'Acquirente che il Prodotto, o la parte essenziale di esso, è pronta per la consegna. Il pagamento a saldo sarà effettuato alla consegna del Prodotto. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura.
15. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata, l'obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l'accredito completo e irrevocabile sul conto del Fornitore.
16. Se, per propria esclusiva responsabilità, l'Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita, il Fornitore avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile. Il tasso d'interesse sarà quello concordato fra le parti. Se le parti convengono sul tasso d'interesse, questo corrisponderà ad 8 punti percentuali al di sopra del tasso praticato per i principali strumenti di rifinanziamento della Banca Centrale Europea alla data di scadenza del pagamento. In caso di ritardo pagamento il Fornitore potrà, dopo aver dato notifica all'Acquirente per iscritto, sospendere l'adempimento del contratto fino al momento in cui viene effettuato il pagamento. Se, per propria esclusiva responsabilità, l'Acquirente non avrà corrisposto l'importo dovuto entro tre mesi il Fornitore avrà la facoltà di rescindere il contratto mediante notifica per iscritto all'acquirente nonché quella di richiedere il risarcimento della perdita subita. Il risarcimento non dovrà eccedere il prezzo di acquisto pattuito.

## **RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ**

17. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore finché non sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del diritto di proprietà abbia validità per le legge regolatrice. L'Acquirente, su richiesta del Fornitore, contribuirà con esso a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà del Prodotto nel paese interessato. La ritenzione del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 5.

**RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI**

18. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 19 alla 33 comprese, il Fornitore dovrà correggere difetti o non conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i) derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali inadeguati.
19. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che ci evidenzino entro un anno dalla consegna. Se l'uso quotidiano del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto.
20. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto, il Fornitore sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni che sono applicabili al Prodotto originale per il periodo di un anno. Per le rimanenti parti del Prodotto il termine di cui alla Clausola 19 sarà prorogato solo in misura equivalente al periodo per il quale il Prodotto è stato fuori uso a causa del difetto.
21. L'Acquirente, senza immotivato ritardo, dovrà notificare al Fornitore per iscritto la presenza di qualsiasi difetto che venga rilevato. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del termine contenuto nella Clausola 19. La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto. Se l'Acquirente omette di notificare per iscritto al Fornitore il difetto entro i termini fissati nel primo comma della presente Clausola, perderà il diritto alla correzione del difetto. Ove il difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente dovrà informare immediatamente il Fornitore per iscritto. L'Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno risultante da una sua mancata notifica.
22. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 12 il Fornitore dovrà correggere il difetto senza immotivato ritardo e a sue spese, come previsto nelle Clausole dal 18 alla 33 comprese. Le riparazioni dovranno effettuarsi nel luogo in cui si trova il Prodotto a meno che il Fornitore non ritenga opportuno che la parte difettosa del Prodotto gli sia restituita per la riparazione o la sostituzione. Il Fornitore è obbligato ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione della parte se per questa sono necessarie conoscenze specifiche. Se tali conoscenze specifiche non sono richieste, il Fornitore è liberato dalle obbligazioni relative al difetto quando consegna all'Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.
23. Ove l'Acquirente abbia fornito la notifica di cui alla Clausola 21, e non sia stato riscontrato alcun difetto la cui responsabilità sia imputabile al Fornitore, il Fornitore avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti per tale notifica.
24. L'Acquirente provvederà a proprie spese alla disinstallazione e al riassetto delle attrezzature non costituite dal Prodotto, limitatamente a quanto sia necessario alla correzione del difetto.
25. Salvo quanto diversamente concordato, il trasporto del Prodotto e/o di ogni sua parte al Fornitore e dal Fornitore, il quale si renda necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile il Fornitore, sarà a rischio e a spese del Fornitore. Con riferimento a detto trasporto l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore.
26. Salvo quanto diversamente concordato, l'Acquirente sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto dal Fornitore per la riparazione, la disinstallazione, l'installazione ed il trasporto in conseguenza del fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello di destinazione stabilito nel contratto o - ove non sia stabilito il luogo di destinazione - diverso dal luogo di consegna.
27. Saranno messe a disposizione del Fornitore le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.
28. Se, entro un congruo termine, il Fornitore non adempie ai propri obblighi ai sensi della Clausola 22, l'Acquirente potrà fissare, dandone notifica scritta, un termine definitivo ragionevole per l'assolvimento degli obblighi del Fornitore. Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni entro tale termine definitivo, l'Acquirente potrà intraprendere direttamente o per mezzo di terzi azioni correttive a rischio e spese del Fornitore. Laddove le azioni correttive intraprese dall'Acquirente o da un terzo siano andate a buon fine, il rimborso da parte del Fornitore dei congrui costi sostenuti dall'Acquirente estinguerà l'obbligazione del Fornitore in relazione al citato difetto.
29. Ove la correzione del difetto di cui alla Clausola 28 non sia andata a buon fine,
  - a) l'Acquirente avrà diritto ad una riduzione del prezzo di acquisto proporzionale alla riduzione di valore del Prodotto, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la misura del 5 per cento del prezzo di acquisto, oppure
  - b) ove il difetto sia tanto consistente da privare l'Acquirente del vantaggio contrattuale, l'Acquirente potrà rescindere il contratto notificando ciò al Fornitore per iscritto.L'Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita, fino ad un massimo del 15 per cento del prezzo di acquisto.
30. Il Fornitore non è responsabile dei difetti derivanti da materiali forniti dall'Acquirente, o da un progetto pattuito dall'Acquirente, o per il quale l'Acquirente abbia fornito indicazioni tecniche.
31. Il Fornitore è responsabile esclusivamente dei difetti che si evidenzino nel contesto delle condizioni di funzionamento previste dal contratto e di un adeguato impiego del Prodotto. La responsabilità del Fornitore non comprende i difetti causati da inadeguata manutenzione o riparazione ed incorretta installazione da parte dell'Acquirente, né da modifiche apportate senza il consenso dato per iscritto dal Fornitore. Infine la responsabilità del Fornitore non contempla l'usura ed il deterioramento ordinari.
32. Ferme restando le disposizioni delle Clausole dalla 18 alla 31, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte del Prodotto per più di due anni dall'inizio del periodo stabilito nella Clausola 19.

33. Il Fornitore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 18 alla 32. Questa disposizione si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto ed altre perdite indirette. Tale limitazione di responsabilità del Fornitore non si applica ove egli sia responsabile di negligenza intenzionale e grave, secondo la definizione data nella Clausola 11 ovvero se il Fornitore causa con negligenza danni alla vita, al corpo o alla salute. Inoltre, la limitazione di responsabilità non si applica nei casi di violazione negligente di una condizione che rappresenta il fondamento del Contratto. Nel caso di negligenza di lieve entità, il Fornitore sarà responsabile solo per i danni ragionevolmente prevedibili che sono intrinseci al Contratto. Detta limitazione di responsabilità non può nemmeno essere applicata ai casi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'atto tedesco in merito alla responsabilità sui prodotti, nel caso di difetti al Prodotto che provochino morte o lesioni personali, ovvero danni a beni del patrimonio di uso privato. Inoltre, detta limitazione di responsabilità non si applica nel caso di difetti nascosti in modo fraudolento dal Fornitore o la cui assenza sia stata garantita dal Fornitore stesso.

### **FORZA MAGGIORE**

34. Ciascuna parte è autorizzata a sospendere i propri obblighi contrattuali nella misura in cui tale adempimento sia reso impossibile o irragionevolmente difficile da cause di forza maggiore; ciò include: conflitti di lavoro e tutte le circostanze che esulano dalla volontà delle parti, come incendi, guerre, mobilitazioni generali, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embargo, restrizioni al consumo di energia, restrizioni sui cambi e sulle esportazioni, epidemie, catastrofi naturali, eventi naturali estremi, atti di terrorismo nonché consegne difettose o ritardate da parte di subappaltatori a causa delle circostanze di cui alla presente clausola. Se una delle circostanze elencate in questa clausola si verifica prima o dopo la conclusione del contratto, essa dà diritto alla sospensione delle attività contrattuali solo nella misura in cui i suoi effetti sull'adempimento degli obblighi contrattuali non erano ancora prevedibili al momento della conclusione del contratto.
35. La parte che invoca la forza maggiore deve informare l'altra parte immediatamente e per iscritto del sopravvenire e della fine di tale circostanza. Se una parte omette di effettuare tale notifica, l'altra parte è autorizzata a chiedere il risarcimento di tutti i costi aggiuntivi da essa sostenuti per il fatto di non aver ricevuto tale notifica. Qualora circostanze di forza maggiore impediscano al Committente di adempiere ai propri obblighi contrattuali, egli dovrà risarcire il Produttore dei costi sostenuti a garanzia e protezione dell'oggetto di fornitura.
36. A prescindere da tutti gli effetti stabiliti nelle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte, se la sospensione dell'esecuzione degli obblighi contrattuali di cui alla clausola 34 dura più di sei mesi.

### **PREVISIONE DI INADEMPIMENTO**

37. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali ove le circostanze evidenzino che l'altra parte non sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La parte che sospende il proprio adempimento contrattuale dovrà immediatamente darne notifica all'altra parte per iscritto.

### **PERDITE INDIRETTE**

38. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico di ciascuna delle parti nei confronti dell'altra parte per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta. Tale limitazione di responsabilità non si applica nel caso di negligenza intenzionale e grave, secondo la definizione data nella Clausola 11 ovvero se il Fornitore causa con negligenza danni alla vita, al corpo o alla salute. Inoltre, la limitazione di responsabilità non si applica nei casi di violazione negligente di una condizione che rappresenta il fondamento del Contratto. Nel caso di negligenza di lieve entità, il Fornitore sarà responsabile solo per i danni ragionevolmente prevedibili che sono intrinseci al Contratto. Detta limitazione di responsabilità non può nemmeno essere applicata ai casi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'atto tedesco in merito alla responsabilità sui prodotti, nel caso di difetti al Prodotto che provochino morte o lesioni personali, ovvero danni a beni del patrimonio di uso privato. Inoltre, detta limitazione di responsabilità non si applica nel caso di danni imputabili all'occultamento fraudolento o che si verificano nonostante specifiche garanzie.

### **CONTROVERSE E LEGGE REGOLATRICE**

39. Tutte le controversie derivanti dal contatto o ad esso relative saranno giudicate in modo definitivo secondo le Regole di Arbitraggio della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati ai sensi di dette Regole.
40. Legge regolatrice del Contratto sarà il diritto sostanziale vigente in Svizzera, senza riguardo per l'applicazione dei principi di conflitti di leggi. La Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni non va applicata al presente Contratto.